

Il Sussidio per la non Autosufficienza

Il **Sussidio per la non autosufficienza** è una nuova forma di sostegno agli associati che Inarcassa ha voluto prevedere nel quadro del nuovo *Regolamento Generale Assistenza* (Capo III Prestazioni a sostegno della salute – Sezione II), entrato in vigore dal 1° gennaio di quest’anno. È il risultato di un lungo e complesso iter: a seguito di una indagine sulle polizze assicurative LTC (Long Term Care), il Comitato Nazionale dei Delegati ha deciso di approfondire il tema della non autosufficienza, problematica che riguarda sempre più persone. Secondo le stime, sono infatti circa 4 milioni gli italiani non più in grado di badare a se stessi per via di malattie o infortuni, ma anche per cause legate all’invecchiamento della popolazione.

Non esiste un unico modello per affrontare il problema della perdita di autosufficienza e Inarcassa ha scelto di farsi carico di un sostegno economico per coprire una parte dei costi, derivanti dall’impossibilità di compiere le normali attività della vita quotidiana, sostenuti dagli associati iscritti o pensionati della Cassa.

LO STATO DI NON AUTOSUFFICIENZA

Lo stato di non autosufficienza è riconosciuto in base ai requisiti previsti all’art. 1 della Legge 11 febbraio 1980, n. 18 e s.m.i., quando viene accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche, che renda impossibile:

- deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore;
- compiere gli atti quotidiani della vita rendendo necessaria una assistenza continua.

COS'È IL SUSSIDIO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA

Si tratta di un sussidio economico, sotto forma di assegno mensile, il cui importo è stabilito sulla base del *Regolamento Generale Assistenza* nei limiti dello stanziamento annuale definito in sede di bilancio preventivo: per l’anno 2024 è pari a 300,00 euro.

Il sussidio decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

È cumulabile con le prestazioni pensionistiche erogate da Inarcassa e con le prestazioni economiche assistenziali erogate da altri Enti o Istituzioni, ma non con la prestazione di *inabilità temporanea assoluta* erogabile da Inarcassa.

CHI PUÒ BENEFICIARE DEL SUSSIDIO

Possono beneficiare del sussidio gli **iscritti** o i **titolari di pensione erogata da Inarcassa** ai quali venga riconosciuto lo **stato di non autosufficienza**, insorto durante il periodo di iscrizione o successiva-mente al pensionamento, in possesso dei seguenti requisiti:

- non titolari di pensione diretta di altro Ente;
- se di età superiore ai 40 anni, abbiano maturato almeno cinque anni, anche non continuativi, di iscrizione e contribuzione ad Inarcassa nei sette anni immediatamente antecedenti la presentazione della domanda;

- se di età pari o inferiore ai 40 anni, abbiano maturato almeno due anni, anche non continuativi, di iscrizione e contribuzione ad Inarcassa nei sette anni immediatamente antecedenti la presentazione della domanda.

COME SI RICHIEDE

La richiesta di sussidio può essere presentata dall'avente diritto in qualsiasi momento successivo all'accertamento della condizione di non autosufficienza, dalla propria area riservata su **Inarcassa On Line (iOL)** - nella sezione "*Domande e certificati > Domande*".

In caso di impedimento, la domanda può essere presentata anche da un familiare o da altra persona che rappresenti il richiedente utilizzando l'apposito modello cartaceo disponibile nella sezione modulistica del sito.

Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegato il verbale rilasciato dalla commissione sanitaria della struttura pubblica che accerta lo stato di non autosufficienza di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 e s.m.i..

Attenzione, la domanda di sussidio decade se **entro 180 giorni** dalla ricezione della richiesta di regolarizzare la posizione o di integrare la domanda:

1. non vengono sanate le inadempienze dichiarative o contributive;
2. non viene trasmessa la documentazione integrativa.

ACCERTAMENTO DELLA NON AUTOSUFFICIENZA E CESSAZIONE DELL'ASSEGNO

Inarcassa può, in qualsiasi momento, richiedere documentazione medica aggiornata o disporre accertamenti medici diretti, avvalendosi del proprio sanitario di fiducia, finalizzati a verificare la permanenza dello stato di non autosufficienza, anche tenuto conto del giudizio di rivedibilità espresso dalla commissione sanitaria. Qualora l'accertamento evidenzia l'assenza dello stato di non autosufficienza, Inarcassa revoca il sussidio a decorrere dal mese successivo all'accertamento del recupero dell'autosufficienza (eventuali somme indebitamente percepite dovranno essere rimborsate a Inarcassa).

In caso di rifiuto non motivato da parte del beneficiario di sottoporsi ad un controllo o di inviare i documenti medici aggiornati richiesti, l'erogazione del sussidio è sospesa a decorrere dal mese successivo alla richiesta di Inarcassa. Decorso sei mesi dalla sospensione, il sussidio viene definitivamente revocato.